

Decreto Dirigenziale n. 127 del 13/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "P.F.D." S.R.L. . ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: ROTONDI, VIA CIRCUMVALLAZIONE, S. N. .



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 8 ottobre 2010, n. 269, è stata rilasciata alla ditta "PERONE FRANCESCO DAVIDE"
 l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Rotondi, via Circumvallazione, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0396663 del 19 maggio 2011 (pienamente formalizzata in atti al prot. n. 0399576/2011) la ditta "P.F.D." S.R.L., così risultante da trasformazione della natura giuridica ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando "...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...";

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla ditta cedente preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 269/2010;

RITENUTO:

 CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della trasformata ditta richiedente la voltura del D. D. 8 ottobre 2010, n. 269, per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Rotondi, via Circumvallazione, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 8 ottobre 2010, n. 269;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 8 ottobre 2010, n. 269:
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta "P.F.D." S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "PERONE FRANCESCO DAVIDE", svolta nello stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Rotondi, via Circumvallazione, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta "P.F.D." S.R.L. impresa subentrata a seguito di trasformazione della natura giuridica nella gestione dello stabilimento di cui sopra voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, emessa con D. D. 8 ottobre 2010, n. 269, ad immutata validità quindicennale e con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) effettuare, con cadenza triennale ed immutata periodicità durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di fissare in 30 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
 - a) ogni condotto, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio va realizzato in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione esser tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto:
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7

- agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "P.F.D." S.R.L., sede legale di Rotondi, via Circumvallazione, s. n.;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Rotondi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Michele Palmieri)